

[REDACTED]

[REDACTED]

TRIBUNALE DI LANCIANO
SEZIONE LAVORO

N.4 [REDACTED]

VERBALE D'UDIENZA DEL [REDACTED]

Sono presenti:

per parte ricorrente l'Avv. Tartaglia, nonché il ricorrente personalmente.

Per il Ministero delle Finanze costituito è presente il dott. Bellisario.

L'Avv. Tartaglia si riporta al contenuto del ricorso e chiede che la causa venga decisa, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Il Dott. Bellisario si riporta al contenuto della memoria di costituzione ed insiste per la dichiarazione di estromissione. Rappresenta, in ogni caso, come il CTU non si sia espresso sulla causa di servizio e, quindi, non confuta il parere della Commissione Medica Superiore.

IL GIUDICE

Dato atto, si ritira in camera di consiglio. All'esito, rientrato in aula, assenti le parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente

SENTENZA

nella causa RG n. [REDACTED], pendente

tra

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato in Lanciano, presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

- ricorrente-

e

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*;

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*;

-resistenti contumaci-

nonché contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempo-*

provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206/2004, tra cui quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a provvedere in conformità.

Con memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio del Comitato di verifica e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa.

La causa è stata posta in decisione all'odierna udienza del [REDACTED]

Qualificata la domanda come di accertamento della qualifica di soggetto equiparato alle vittime del dovere e di condanna dei Ministeri resistenti ad erogare le conseguenti prestazioni aventi natura assistenziale, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario e, in particolare, del lavoro.

Difatti, la vittima del dovere vanta un diritto soggettivo (e non un interesse legittimo) alla prestazione assistenziale (e non previdenziale) che trova fondamento nel sistema statale di solidarietà sociale, con onere a carico dello Stato, e non tanto nel rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dallo *status* soggettivo del danneggiato e la controversia è regolata dalle norma di cui agli artt. 442 c.p.c. e seguenti.

Passando poi alla disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al Comitato di Verifica, occorre rilevare come quest'ultimo non risulti specificamente evocato in giudizio dalla parte ricorrente.

Dev'essere, invece, rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto ex art. 2 c. 1° d.P.R. n° 510/99 all'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi nn. 466/1980, 302/1990 e 407/1998, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono: il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'Interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il Ministero di Giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria; il Ministero della Difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Nel merito il ricorso è fondato.

Al fine di verificare se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'accesso ai benefici assistenziali, occorre richiamare la normativa in materia, inizialmente dettata per le vittime del terrorismo e poi estesa anche alle vittime del dovere.

Difatti, con l'entrata in vigore della L. n. 266 del 2005 (cui faceva poi seguito il regolamento di esecuzione fornito con D.P.R. n. 243 del 2006) e, precisamente, con l'art. 1, commi 563 e 564, il legislatore ridisegnava retroattivamente, ampliandone il novero, la nozione preesistente di vittime del dovere e soggetti equiparati, prefigurando l'estensione alle stesse categorie di beneficiari delle provvidenze già previste per le vittime della criminalità e del terrorismo.

In particolare, l'art. 1 della L. n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006) prevede al comma 563 che *"per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità..."* e al comma 564 che *"sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative"*.

L'art. 1 del D.P.R. n. 243 del 2006 precisa poi che per missioni di qualunque natura si intendono *"le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente"* e che per particolari condizioni ambientali o operative si intendono *"le condizioni comunque implicantì l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto"*.

Venendo al caso di specie, a fronte della mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione di appartenenza del ricorrente, la valutazione processuale, effettuata ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., delle risultanze probatorie in atti e delle deduzioni difensive illustrate nel ricorso introduttivo del giudizio, consente di formare sicuro convincimento in ordine all'effettivo dispiegarsi dei fatti concernenti:

- la partecipazione del [REDACTED] a [REDACTED] operazioni internazionali di pace della durata media di 6 mesi ciascuna, nell'arco di un periodo complessivo di circa cinque anni e mezzo (dal [REDACTED] al [REDACTED] in Kosovo, dal [REDACTED] al 3 [REDACTED] e dal [REDACTED] al 2 [REDACTED] in Afghanistan, dall' [REDACTED] in Iraq, presso la base di An Nassiriya, dal [REDACTED]

██████████ (nuovamente in Afghanistan), in zone interessate da attività di guerra e da bombardamenti (cfr. foglio matricolare, allegato 11 al fascicolo di parte ricorrente; Rapporto informativo del Comando dei Carabinieri Ministero Affari Esteri del 07.06.2013, allegato 6 al fascicolo di parte ricorrente, nonché rapporti informativi di cui agli allegati da 7 ad 11 al fascicolo di parte ricorrente, ma anche allegati da 12 a 18, benemerienze internazionali);

-lo svolgimento di servizi di controllo del territorio, di scorta e di protezione, percorrendo quotidianamente strade non asfaltate, a piedi e a bordo di automezzi militari scoperti e privi di sistemi di filtraggio dell'aria, sprovvisto di qualsiasi protezione; nonché attività di addestramento delle reclute della polizia locale, versanti in condizioni igienico-sanitarie precarie ed utilizzando le medesime aree addestrative, scolastiche e alloggiative;

-l'esposizione a condizioni climatiche avverse, connotate da forte escursione termica (cfr. Rapporto informativo del Comando dei Carabinieri Ministero Affari Esteri del 07.06.2013, allegato 6 al fascicolo di parte ricorrente: *"temperature invernali con escursioni giorno/notte fra i 16 e i 2 gradi; quelle estive con escursione giorno/notte fra i 55 e 40 gradi-dal 28.4.al 29.09.2004 e dal 9.11.2007 al 23.4.2008"*);

-la somministrazione di vaccini senza il rispetto dei tempi previsti dai protocolli istituzionali (cfr. libretto vaccinale allegato 19 al fascicolo di parte ricorrente);

-la partecipazione ad alcune missioni di esercitazione in poligoni militari anche in Italia.

Risulta, dunque, acclarata la situazione dei luoghi, la continuità fenomenica e cronologica, l'impiego di uranio impoverito nelle zone di missione, nonché l'esposizione del ██████████ agenti patogeni.

Poco è dirsi circa la riferibilità dei predetti incarichi svolti all'estero ed in Italia al concetto di missione, che non può che riferirsi ad un'ampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell'area tecnico-operativa come in quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali.

Quanto alla possibilità di riscontrare, nel caso di specie, le particolari condizioni ambientali e operative, nel senso invocato dal ricorrente, occorre precisare che è fatto notorio che nei territori stranieri teatro dello svolgimento dei compiti assegnati al ██████████ siano stati recenti conflitti armati, in cui era stato fatto massiccio uso di proiettili di artiglieria anche ad uranio impoverito (cfr. sul punto anche Consiglio di Stato, Sez. quarta, n. 4440/2013).

Ciò chiarito, occorre rilevare come, per costante orientamento giurisprudenziale di merito, in suddetta materia non sia assolutamente necessaria la prova piena di un nesso di causalità diretto,

essendo sufficiente fondare la dimostrazione dell'esposizione alle particolari condizioni e della patologia sulla base dell'applicazione del ben più favorevole principio di precauzione.

Al riguardo, si precisa che la giurisprudenza di merito impegnata in siffatta materia ha recepito e fatto propri i significativi principi enunciati dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta, istituita con deliberazione del Senato del 16 marzo 2010, sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, nonché dal parere del Consiglio di Stato, sezione terza, adunanza di sezione n. 2526 del 04.05.2010.

Atteso, infatti, che le ricerche e i dati disponibili non consentivano di confermare, ma neanche di escludere, un possibile legame tra le patologie oggetto dell'inchiesta e l'esposizione all'uranio impoverito o ad altri agenti nocivi, la Commissione ha sostituito al nesso di causalità il criterio di probabilità, utilizzando strumenti statistico-probabilistici nella valutazione delle possibili cause delle patologie e sganciando in un certo senso l'effetto dalla causa.

Dunque, non potendosi affermare, ma neppure escludere, la relazione tra l'evento morboso e la causa scatenante, il fatto stesso che l'evento si sia verificato costituisce di per sé, a prescindere cioè dalla dimostrazione del nesso diretto, motivo sufficiente per il ricorso agli strumenti risarcitori e per l'accesso alle forme di assistenza previste dalle disposizioni vigenti, in base ad un dato obiettivo ed inconfutabile rappresentato, appunto, dal verificarsi dell'evento morboso a prescindere dall'accertamento scientifico e medico della causa scatenante (cfr. Trib. Forlì Sez. lavoro, Sent., 04.04.2017; Tribunale di Pordenone del 20.10.2016).

È, dunque, ben plausibile e più che probabile che il ricorrente, che ha soggiornato per anni in zone costituenti teatro di recenti conflitti armati con utilizzo di munizionamento con uranio impoverito, nonché caratterizzate dalle condizioni climatiche estreme e che ha subito una serie di trattamenti vaccinali, sia stato esposto a condizioni idonee allo sviluppo di un "[REDACTED] [REDACTED]", tanto più che manca ogni possibilità di rinvenire nella documentazione prodotta la prova di diversi fattori incidenti sulle condizioni di salute.

Nella valutazione del quadro probatorio assume notevole valore la lettura delle indagini e degli studi svolti da organismi internazionali e fatti propri dal Legislatore italiano, dal Governo degli Stati Uniti d'America, dall'ONU e dalla NATO (cfr. allegati 29 al fascicolo di parte ricorrente, da 1 a 72), nonché dei risultati della perizia stragiudiziale compiuta dalla dott.ssa Antonietta Gatti, del Laboratorio di Biomateriali del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Modena e Reggio Emilia, sui reperti biologici inerenti al paziente Luciani (cfr. rapporto n. 01/2016 del 25.02.2015, allegato n. 24 al fascicolo di parte ricorrente).

Nelle conclusioni della relazione peritale si precisa che nel campione di tiroide interessato dalla



valutazione -effettuata tramite indagine nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x- è stato riscontrato un notevole numero di corpi estranei per gli organi umani, per i tessuti e per le cellule, di sicura natura esogena, in quanto non biocompatibili e non biodegradabili, ossia polveri micro e nano-dimensionate, che testimoniano l'esposizione del paziente ad un inquinamento ambientale molto particolare per dimensione, forma e composizione.

Peraltro, la forma sferica o sferoidale e la composizione delle particelle di ridotta dimensione fanno facilmente ipotizzare un'esposizione del paziente a combustioni o esplosioni casuali, non controllate, che hanno prodotto il particolato identificato nel reperto di [REDACTED]

Inoltre, la tossicità e patogenicità delle polveri intrappolate nella [REDACTED] e trovate con notevole frequenza nel campione, inalate o ingerite dal paziente, è ormai nota, sulla base della definizione dell'OMS e dell'Agencia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC).

Oltretutto, dalla documentazione in atti risulta la condizione di inidoneità parziale permanente con valutazione nella misura percentuale del 21% della capacità lavorativa, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n 181 del 30.10.2009 (cfr. allegato 5 al fascicolo di parte ricorrente).

Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso con l'attribuzione al ricorrente della qualifica rivendicata.


In ordine, poi, al conseguente riconoscimento dei benefici assistenziali di legge, va precisata la quantificazione della percentuale di invalidità contratta, dal momento che la normativa speciale vi riconnette le spettanze e la graduazione dei benefici assistenziali.

In particolare, l'art. 5 L. n. 206 del 2004 dispone in favore di tali soggetti una elargizione nella misura massima di € 200.00 ed " *in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di Euro 2.000,00 per ogni punto percentuale*".

Al riguardo, oggetto del presente giudizio risulta essere anche la correttezza della quantificazione della invalidità permanente effettuata ad opera della C.M.O. di Chieti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n 181 del 30.10.2009 (rubricato "*Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente*").

Tale disposizione statuisce che: "*per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di*





cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%”.

Sulla base della tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 3 citato, alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le seguenti fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa: 1) tabella A prima categoria 100% (percento) - 91% (percento); 2) tabella A seconda categoria 90% (percento) - 81% (percento); 3) tabella A terza categoria 80% (percento) - 71% (percento); 4) tabella A quarta categoria 70% (percento) - 61% (percento); 5) tabella A quinta categoria 60% (percento) - 51% (percento); 6) tabella A sesta categoria 50% (percento) - 41% (percento); 7) tabella A settima categoria 40% (percento) - 31% (percento); 8) tabella A ottava categoria 30% (percento) - 21% (percento); 9) tabella B 20% (percento) - 11% (percento).

Considerato che la percentuale di invalidità corrispondente alle tabelle A e B oscilla da un minimo ad un massimo, deve convenirsi con il ricorrente nel ritenere che tra le due percentuali all'interessato vada applicata quella più favorevole ai fini della liquidazione dei benefici economici ovvero, nella specie, la percentuale del 30%.

Peraltro, la parte ricorrente ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009 e, dunque, la mancata valutazione dell'invalidità complessiva, risultante dalla somma delle percentuali di danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009 sopra citato (*“criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale”*) *“per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:*

a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;

b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della



agli artt. 138, comma 1, e 139, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2005, ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 4 del D.P.R. n. 181/2009, è stata determinata dal perito nella misura del 12%. La valutazione del CTU, professionista qualificato e competente, può ritenersi condotta alla stregua di corrette argomentazioni logico giuridiche e con accertamenti medici esenti da censure e nessun motivo ha, questo Giudice, per discostarsene.

Quanto al danno morale, lo stesso, tenuto conto della giovane età del ricorrente all'epoca dei fatti e dell'entità della menomazione permanente subita per come accertata nel presente giudizio, può essere considerato nella misura del 50% del danno biologico.

L'invalidità complessiva (IC) del ricorrente, alla stregua dei criteri sopra indicati, deve essere, pertanto, ritenuta pari al 36% (danno biologico del 12% + danno morale del 6% + 18% pari alla differenza tra l'invalidità permanente del 30% e il danno biologico del 12%).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, in accoglimento della domanda, previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali impugnati, si accerta e dichiara lo *status* del ricorrente di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 e degli artt. 1 e 6, del D.P.R. n. 243/2006, e, per l'effetto, si dichiara il diritto del medesimo alla concessione dei benefici connessi al detto *status* con la conseguente condanna del Ministero dell'Interno alla liquidazione della speciale elargizione, a decorrere dalla data dell'evento e sino al soddisfo, oltre rivalutazione Istat, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 206/2004, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità, da commisurarsi all'invalidità complessiva del 36% ex art. 4 del D.P.R. n. 181/2009, dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.lgs n. 503/1992 e successive modificazioni (v. art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004), dell'assegno vitalizio non reversibile, aggiornato ad € 500,00 mensili a norma dell'articolo 4, comma 238, della Legge n. 350/2003 e soggetto anch'esso alla predetta perequazione automatica (v. art. 2, comma 1 della Legge n. 407/1998), oltre al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n. 206/2004 agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.

Quanto alle spese, le stesse, nei rapporti tra il ricorrente e il Ministero dell'Interno, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018, ridotti nella misura del 50% avuto riguardo al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria orale e, comunque, alla controvertibilità degli accertamenti tecnici, rilevatisi necessari ai fini del decidere.

Quanto ai rapporti tra il ricorrente ed il costituito Ministero dell'Economia e delle Finanze, possono essere integralmente compensate, avuto riguardo al fatto che le questioni relative al detto rapporto non hanno avuto rilievo ai fini del decidere.

